



STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
A.C.A.T. PORTOGRUARESE
ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione dei Club Alcologici Territoriali (A.C.A.T.) Portogruarese" (d'ora in avanti chiamata "Associazione")
sostituire con "L' ACAT, Associazione dei Club Alcologici Territoriali, d'ora in poi chiamata "Associazione", è un' Associazione di Volontariato a carattere apartitico, aconfessionale e multietnico costituita ai sensi della legge 266/91 e delle leggi regionali"
2. L'Associazione ha sede in via Seminario 1/A, nel Comune di Portogruaro (VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Regolamento

1. Il regolamento, deliberato dall'Assemblea Generale, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservazione i Soci dell'Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'organizzazione stessa.

Art. 5 - Modificazione dello Statuto

1. Le proposte di modificazione allo Statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Direttivo o dei Soci. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo verifica le proposte ed indice entro sessanta giorni l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
3. Le proposte di modifica devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - 1.



Titolo II Finalità dell'organizzazione

Art. 6 - Solidarietà

1. L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e non ha fini di lucro. **Aggiungere** *"L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai soci i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. L'Associazione coopera in ambito regionale e nazionale nel campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l'Approccio Ecologico Sociale elaborato dal prof. Vladimir Hudolin"*

Art. 7 - Finalità specifiche

1. La specifica finalità dell'Associazione è migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie con problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati e complessi seguendo l'approccio ecologico sociale del professor Vladimir Hudolin, in particolare attraverso:
 - a) l'organizzazione della rete dei Club Alcologici Territoriali sul territorio;
 - b) la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione delle famiglie (Scuole Alcologiche Territoriali) e delle altre attività di interesse generale per i Club e le famiglie;
 - c) la formazione, il riconoscimento di idoneità e l'aggiornamento delle persone impegnate come Servitori-Insegnanti nei Club;
 - d) lo svolgimento di attività di studio, prevenzione, responsabilizzazione sociale delle persone e famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi (alcolismo associato a tabagismo, droghe illegali, disagio familiare, ecc.), in modo autonomo o in collaborazione con enti pubblici e privati;
 - e) la promozione, principalmente nell'attività ordinaria dei Club, dell'educazione alla solidarietà in ogni situazione di umana sofferenza, senza alcuna discriminazione etnica, ideologica o religiosa.

4. Sostituire con:

L'Associazione persegue le seguenti finalità specifiche:

- a. *promuovere e sostenere attività di informazione e di formazione mirate alla promozione e protezione della salute della persona, della famiglia e della comunità, a partire dai problemi alcolcorrelati e complessi;*
- b. *promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi Soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute personale e comunitaria e della solidarietà sociale;*
- c. *attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario regionale;*
- d. *migliorare la qualità della vita delle comunità attraverso l'Approccio Ecologico Sociale, impegnandosi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club su tutto il territorio regionale;*

promuovere e coordinare le attività di formazione dei membri dei Club (Famiglie e Servitori-Insegnanti) e delle comunità locali, ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti socio-sanitari della popolazione in generale e dei giovani in particolare, quali medici, personale socio-sanitario, insegnanti.



Art. 8 - C.A.T. (Club Alcolologici Territoriali)

1. Il Club è una comunità multifamiliare alla quale partecipano le famiglie con problemi alcol-correlati e alcol-correlati e complessi (alcol con uso di sostanze illegali, psicofarmaci ecc.)
2. Nel Club le famiglie s'incontrano per cambiare stile di vita e risolvere, in tal modo, i problemi alcol-correlati.
3. I Club sono parte della comunità locale in cui operano.

Art. 9 - Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione opera ordinariamente nel territorio dell'Azienda ULSS 10 della Regione Veneto e precisamente nei seguenti Comuni: Portogruaro, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.
2. L'Associazione può accogliere famiglie provenienti da Comuni limitrofi qualora sul loro territorio non siano presenti Club Alcolologici Territoriali riuniti in altre Associazioni locali oppure in casi particolari concordati con le Associazioni limitrofe.

Art. 10 - Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1. L'Associazione, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 7 e 8 del presente Statuto, aderisce alla A.R.C.A.T. (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali) del Veneto e attraverso questa, all'A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali).
2. Per il conseguimento degli stessi fini, l'Associazione collabora con le altre analoghe Associazioni operanti nel territorio e può costituire con esse un'Associazione Provinciale (A.P.C.A.T.).

Titolo III – I Soci

Art. 11 - Tipologie di soci

1. Soci Ordinari: sono "Soci Ordinari" dell'Associazione con diritto di voto tutte le *persone fisiche* maggiorenni che, condividendo le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà e partecipando regolarmente alle attività dei Club chiedono di essere iscritte negli elenchi degli aderenti agli stessi C.A.T. riconosciuti dall'A.C.A.T., depositati nella sede dell'Associazione.
2. Soci Benemeriti: sono "Soci Benemeriti", senza diritto di voto ma con diritto di partecipare all'Assemblea Generale, persone e/o Associazioni, nominate dal Consiglio Direttivo che abbiano collaborato o *collaborino* alla promozione e alla diffusione dell'approccio ecologico sociale.

Art. 12 - Diritti

1. I Soci Ordinari hanno il diritto – dovere di eleggere i propri rappresentanti che costituiranno il Consiglio Direttivo dell'Associazione. *Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci dell'Ass.ne*
2. I Soci Ordinari hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.
3. I Soci, purché preventivamente autorizzati dal Presidente hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Art. 13 – Doveri

1. I Soci devono svolgere la propria attività al servizio dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri Soci e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e buona fede.
3. I Soci, compatibilmente alle disponibilità, hanno il dovere di contribuire al sostegno economico dell'Associazione versando periodicamente le quote associative come stabilito nel Regolamento Sociale.
4. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento Sociale.

Art. 14 - Esclusione

1. Ogni socio può recedere, con effetto immediato, dall'Associazione, comunicando anche verbalmente la propria decisione al Club di appartenenza e/o alla Segreteria dell'Associazione.
2. L'abbandono o la prolungata ed ingiustificata assenza dal Club e la mancata partecipazione alle attività dell'Associazione per le iniziative formative e di servizio determinano di fatto le dimissioni o l'autoesclusione dall'Associazione, di cui si prende atto senza alcuna formalità, nel rispetto della dignità della persona.
3. Il Socio può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, approvata a maggioranza assoluta dai suoi componenti. L'esclusione è deliberata:
 - a) per gravi violazioni dei doveri di socio;
 - b) per comportamenti pubblici del Socio tali da gettare discredito sulla Associazione e da rendere gravemente inopportuna la sua permanenza nella qualità di Socio;
 - c) per mantenimento di un comportamento contrario alle finalità ed allo spirito dell'Associazione.
4. Il Presidente contesta per iscritto al Socio le violazioni o i comportamenti che costituiscono possibile causa di esclusione; il Socio interessato ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento delle contestazioni per presentare al Presidente le sue osservazioni e le sue controdeduzioni.
5. Il Presidente, decorso il termine di cui al comma 4, sottopone la proposta di esclusione al Consiglio Direttivo, che delibera a norma del comma 3.

Titolo IV - Gli organi sociali

Art. 15 - Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea Generale (o dei Soci)
 - b) Il Presidente
 - c) Il Vice Presidente
 - d) Il Consiglio Direttivo
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - f) La Segreteria Sociale
 - g) Il Tesoriere



Capo I L'Assemblea Generale

Art. 16 – Composizione e compiti

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione
2. All'Assemblea Generale partecipano di diritto il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci con diritto di voto.
3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione in carica, o, *in sua assenza, dal Vice-Presidente, o, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'Assemblea.*
4. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) approvare il conto consuntivo;
 - b) fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d) approvare l'eventuale regolamento interno;
 - e) eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - f) eleggere e revocare il Collegio dei Revisori;
 - g) deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 17 - Convocazione

1. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, per la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e una volta ogni quattro anni per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo;
2. L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, o su richiesta scritta firmata da almeno la metà dei Soci più uno, per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire ai singoli Club e affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, con l'indicazione della data, dell'ora della prima convocazione e del luogo di svolgimento.

Art. 18 - Validità dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita:
 - in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
2. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita quando il Presidente di Assemblea, consultato l'elenco dei Soci aderenti all'Associazione in precedenza presentati dal segretario dell'Assemblea, dal segretario dell'Associazione o dai Presidenti dei Club, constata la presenza di almeno 3/4 degli iscritti. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.



4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

Art. 19 - votazione

1. L'Assemblea è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di esecuzione.
2. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.

Art. 20 – Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto da un Segretario dell'Assemblea (designato dal Presidente) e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.
2. Il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni componente ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Art. 21 – Composizione e compiti

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - un Presidente;
 - un Vice-Presidente ed un numero di Consiglieri da un minimo di sette ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci che accettano di candidarsi, i cui nominativi sono raccolti in un'unica lista;
 - un rappresentante eletto dai Servitori-Insegnanti;
 - gli eventuali candidati non eletti alla carica di Presidente che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti complessivi
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni, e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza della metà più uno dei presenti. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
4. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze di uno o più membri, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione dei membri venuti a mancare con i candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in mancanza di questi, i membri supplenti dovranno essere eletti nella successiva Assemblea Generale.
5. I Consiglieri che in un anno sono assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte senza giustificato motivo o per 5 volte con giustificato motivo, decadono.
6. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, questo decade; non decade il Presidente, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea Generale per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire entro sessanta giorni e l'Assemblea stessa deve aver luogo entro trenta giorni dalla convocazione. **Aggiungere:**



- a) *eseguire le volontà dell'Assemblea;*
- b) *sottoporre all'Assemblea Generale il bilancio preventivo e consuntivo annuale;*
- c) *provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione;*
- d) *proporre le modifiche dello Statuto;*
- e) *stabilire, di concerto con il Presidente, la data di convocazione dell'Assemblea.*
- f) *farsi garante dell'applicazione dello Statuto.*

Art. 22 - Convocazione e presidenza

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno sei volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Capo III – Il Presidente e il Vice-Presidente

Art. 23 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale, con autonoma votazione, fra i Soci che accettano di candidarsi, i cui nominativi sono raccolti in un'unica lista. I candidati alla presidenza che non vengono eletti, entrano comunque nel Consiglio Direttivo se hanno ottenuto almeno il 15% dei voti totali.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, anche nei rapporti con terzi, e compie tutti gli Atti giuridici che la impegnano.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea Generale e cura che sia custodito presso la segreteria dell'Associazione, dove può essere consultato dagli associati.
5. Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.
6. Il Presidente provvede al buon funzionamento dell'Associazione, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
7. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
8. Il Vice-Presidente viene eletto nella prima riunione del Consiglio Direttivo tra i suoi Componenti, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, esclusi gli astenuti.
9. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, tutte o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente.
10. In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo non decade, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente e alla prima Assemblea Generale verrà eletto un nuovo Presidente.

Capo IV – Il Collegio dei Revisori dei Conti

16. Pagina 7 di 13

17. Il Presidente

18. Loris Allegro

Il Segretario

Laura Colusso



Art. 24 – Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e due supplenti. I componenti supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi venuti a mancare per qualsiasi motivo.
2. I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci che accettano di candidarsi, i cui nominativi sono raccolti in un'unica lista. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per 4 anni, e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 25 - Convocazione e presidenza

1. La prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata e presieduta dal componente più anziano per età, le successive dal Presidente del Collegio.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto nella prima riunione del Collegio, a maggioranza semplice.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del suo Presidente
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a. esamina i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni e redige la prescritta relazione
 - b. effettua il controllo sulla gestione dell'Associazione ed il riscontro della legittimità degli atti
 - c. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili
 - d. assiste, senza possibilità di voto, alle riunioni degli organi deliberanti
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera in conformità alle norme del Codice Civile.

Capo V – La Segreteria Sociale

Art. 26 – Segreteria Sociale

1. La Segreteria Sociale è formata dagli uffici necessari per dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo ed è retta da un Segretario Generale, che assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, curando la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni.
2. Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento della Segreteria Sociale e della sorveglianza sul personale addetto.
3. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e può esserne membro.

Capo VI – Il Tesoriere

Art. 27 – Tesoriere

1. Il Tesoriere ha l'incarico di assicurare la corretta tenuta della contabilità dell'Associazione ed elaborare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.
2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può esserne membro.



Capo VII – Eleggibilità e candidature

Art. 28 – Candidature

1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci dell'Associazione.
2. Le candidature alle cariche sociali, contenenti la dichiarazione di disponibilità dell'interessato, dati anagrafici e C.A.T. di appartenenza, devono essere inviate alla Segreteria Generale dell'Associazione entro sessanta giorni dall'Assemblea Generale. Entro il trentesimo giorno
23. precedente all'Assemblea Generale, le candidature saranno pubblicate, mediante affissione, nei locali della segreteria generale ed inviate a tutti i C.A.T. dell'Associazione. Ciascuna candidatura può essere presentata contemporaneamente per un solo organo associativo.
3. Le singole candidature, pervenute nei termini, vengono inserite in una lista unica per ciascuno degli organismi sociali da eleggere (Presidente, Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti).
4. Qualora le candidature non raggiungano il numero di posti disponibili, ne potranno essere presentate altre direttamente in Assemblea.

Art. 29 – Votazioni e proclamazione degli eletti

1. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con (il maggior numero di giorni di sobrietà, come risultante dal registro presenze del CAT di appartenenza) **sostituire con:** *la maggiore/minore anzianità di appartenenza all'Associazione.*
2. La proclamazione degli eletti alle cariche sociali viene effettuata subito dopo le operazioni di scrutinio dal Presidente; essi entreranno in carica immediatamente.
3. Nel caso in cui un candidato non accetti la carica, verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti
4. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, senza fini di lucro.

Titolo V – Risorse economiche

Art. 30 - Le risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) contributi;
 - c) donazioni, lasciti ed erogazioni;
 - d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - e) ogni altro tipo di entrata ai sensi della Legge 266/91.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 31 - I beni

1. I beni dell'Associazione sono immobili, beni registrati mobili e beni mobili.



esente imposta di bollo e registro art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere accettati in comodato.
4. I beni immobili, i beni registrati immobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede stessa.
- 27.

Art. 32 - Contributi

1. L'importo e le modalità di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dall'Assemblea Generale.
2. Eventuali contributi straordinari, elargiti dai Soci o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Rimborsi e compensi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 34 - Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati (gli ultimi con il beneficio dell'inventario) dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 35 - Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività marginali devono trovare allocazione in apposita voce in bilancio sia in entrata sia in uscita.
2. L'Assemblea Generale delibera sull'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 36 - Devoluzione dei beni

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni di volontariato stabilite dall'Assemblea Generale nell'ultima riunione.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti al proprietario.

Titolo VI – Il Bilancio

Art. 37 - Bilancio consuntivo e bilancio preventivo loro contenuto e formazione

1. Il bilancio associativo è annuale e decorre dal 1° gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene, raggruppate per categorie, tutte le voci di spesa e di entrata relative all'esercizio.
3. Il bilancio preventivo contiene, raggruppate per categoria, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo.
4. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono elaborati dal Tesoriere e verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti.



ACAT
PORTOGRUARESE

ACAT PORTOGRUARESE

ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI - ONLUS
Via Aldo Moro, 92 - 30026 Portogruaro/VE

Tel./Fax 0421 280039 - Cell. 339 1333886
N. Iscr. Reg. VE 0001 del 06/08/97 - C.F. 92007580274
e-mail: acatportogruaro@libero.it - www.acatportogruarese.it

29. Il Presidente

30. Loris Allegro

Il Segretario

Laura Colusso

esente imposta di bollo e registro art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato

Art. 38 - Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di aprile dell'anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio.
3. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, entro il mese di dicembre.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni socio.

Titolo VII – Le convenzioni

Art. 39 - Deliberazione delle convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell'Associazione.

Art. 40 - Stipulazione delle convenzioni

1. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

Art. 41 - Attuazione delle convenzioni

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

Titolo VIII – Dipendenti e collaboratori

Art. 42 - Dipendenti

1. L'Associazione, può assumere lavoratori dipendenti nei limiti stabiliti dalla Legge n. 266/91.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti, sono disciplinati dalla Legge.
3. I dipendenti sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 43 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, entro i limiti stabiliti dalla Legge.
2. I rapporti fra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e la responsabilità civile verso terzi.



Titolo IX – Responsabilità

Art. 44 - Responsabilità ed assicurazione dei soci

1. I Volontari dell'Associazione che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

31. Pagina 11 di 13

32. Il Presidente

33. Loris Allegro

Il Segretario

Laura Colusso

esente imposta di bollo e registro art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato

Art. 45 - Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche di eventuali danni causati per l'inosseranza delle convenzioni e dei contratti stipulati .
2. L'Associazione può assicurarsi per danni derivanti da sue responsabilità contrattuali ed extra-contrattuali.

Titolo X – Rapporti con gli altri enti e soggetti

Art. 46 - Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1. L'Associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 47 - Membri d'onore

1. L'Assemblea Generale può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, che può assistere senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente dell'Associazione, può nominare membri d'onore dell'Associazione personalità che abbiano acquisito benemerienze nell'ambito della vita associativa

Art. 48 - Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore

Titolo XI – Disposizioni finali

Art. 49 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi vigenti, alle norme Costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

34. Statuto originale approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 19 dicembre 1992 a San Giorgio al Tagliamento (VE)

35. Variazioni apportate nella Assemblea dei Soci del 28 agosto 1993 a Fossalta di Portogruaro (VE)

36. Ulteriori variazioni apportate nella Assemblea dei Soci del 4 novembre 1993 a Portogruaro (VE)



ACAT
PORTOGRUARESE

ACAT PORTOGRUARESE

ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI - ONLUS
Via Aldo Moro, 92 - 30026 Portogruaro/VE

Tel./Fax 0421 280039 - Cell. 339 1333886
N. Iscr. Reg. VE 0001 del 06/08/97 - C.F. 92007580274
e-mail: acatportogruaro@libero.it - www.acatportogruarese.it

37. Ulteriori variazioni apportate nella Assemblea dei Soci del 13 gennaio 1994 a Portogruaro (VE)

38. Revisione completa nella Assemblea dei Soci del 17 marzo 2006 a Portogruaro (VE)

39. Variazioni apportate nella Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 14 novembre 2009 a San Michele al Tagliamento loc. Bibione (VE)

40. Variazioni apportate nella Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 21 marzo 2011 a Portogruaro

41.

42. Pagina 12 di 13

43. Il Presidente

44. Loris Allegro

Il Segretario

Laura Colusso

esente imposta di bollo e registro art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato

45.